Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 393 DEL 12/06/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: **Approvazione della Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Associazione "Noi e il Cancro - Volontà di Vivere".**
NOTE TRASPARENZA: **Con il presente provvedimento si approva la Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Associazione "Noi e il Cancro - Volontà di Vivere".**

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico f. f.
F.to Prof. Antonio Rosato

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, la quale opera ormai da decenni all'interno della Sanità padovana mettendo a disposizione degli ammalati, come risulta dallo Statuto, il sostegno gratuito da parte di propri qualificati volontari, promuovendo e sostenendo attività di carattere assistenziale;
- da diversi anni la suddetta Associazione presta la propria opera di volontariato presso l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., nell'ambito di una convenzione, in ultimo approvata con DDG n. 539 del 27/10/2010, che disciplina gli ambiti e le modalità operative dello svolgimento dell'attività dell'Associazione presso l'Istituto;
- alla luce della normativa vigente, l'Associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere ha chiesto, con nota n. 10382/2018, di poter attivare una nuova convenzione con l'Istituto per continuare a prestare la propria opera di volontariato presso l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;

Dato atto che:

- la Repubblica Italiana, con D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1 c. 2 lett. b della L. 6/6/2016 n. 106", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di

volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

- l'art. 12 del D. Lgs. n. 229/1999 stabilisce che le Regioni devono prevedere forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale; - la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
- l'art.11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;
- la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;
- con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

Precisato che:

- ai sensi D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, all'art. 10 della Convenzione è previsto che la spesa annua relativa al costo della polizza assicurativa sostenuta dall'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere", per assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, sia rimborsata dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;

Al fine di individuare gli ambiti e le modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione, si propone pertanto di approvare la Convenzione, di durata quinquennale, tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere", nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della SC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;
VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;
VISTO il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
VISTO l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502;
VISTA la legge Regionale n. 40 del 30 agosto 1993,
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione, di durata quinquennale, tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere", nella quale sono individuati gli ambiti e le modalità operative per il per il corretto svolgimento dell'attività del-

l'Associazione, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di regolamentare i rapporti tra le parti;
3. di dare atto che la spesa annua relativa al costo della polizza sostenuta dall'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere", per assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, sarà rimborsata dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., in base all'art. 10 della Convenzione e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
4. di dare mandato alla SC Affari Generali, alla Direzione Sanitaria e alla U.O. Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi per quanto di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __14/06/2019_____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____12/06/2019_____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

CONVENZIONE

TRA

L'**Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.)**, con sede a Padova in - via Gattamelata, 64 – codice fiscale n.04074560287, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Roberti.

E

L'**Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere"** con sede in Via Matteotti n. 27, 35137 – PADOVA, codice fiscale n. 80040220289 rappresentata dal Presidente, Dott.ssa Anna Donegà.

PREMESSO

- la Repubblica Italiana, con D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1 c. 2 lett. b della L. 6/6/2016 n. 106", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
- l'art. 12 del D. Lgs. n. 229/1999 stabilisce che le Regioni devono prevedere forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale; - la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la

promozione delle organizzazioni di volontariato" ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

- l'art.11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;
- la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;
- con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

CONSIDERATO

- che l' Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" è un'associazione di volontariato, senza fini di lucro iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con numero di classificazione PD0050, che da tempo opera a Padova;
- che l'Associazione in parola, persegue gli obiettivi di:
  - ✓ valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
  - ✓ assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
  - ✓ educazione e prevenzione volta al reinserimento sociale della persona;
  - ✓ tutela della salute del cittadino attraverso attività che si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del malato di cancro;
- che alla luce della vigente normativa appare necessario, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi comuni.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Lo I.O.V. per il perseguimento delle sue finalità autorizza l'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" ad espletare attività di cui alla premessa, presso l'Unità Operativa di Chirurgia Oncologica.

ART. 2

L'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" si impegna a collaborare per le diverse iniziative a favore dei malati oncologici ricoverati presso lo IOV, senza però mai interferire nel rapporto medico-paziente o nell'organizzazione delle Unità Operative.

ART. 3

L'azione dell'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" si porrà in rapporto di integrazione con il personale dello Istituto Oncologico Veneto e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio la collaborazione, l'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" sarà disponibile a partecipare a riunioni con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici o assistenziali e concordare modalità di migliore coordinamento fra le diverse attività al fine di perseguire l'obiettivo esplicitato in premessa.

ART. 4

L' Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" si impegna a collaborare con la Direzione Sanitaria dello I.O.V., ai fini della partecipazione del Volontariato, così come previsto all'art. 3 della presente convenzione e ad espletare le proprie attività presso l'Unità Operativa di Chirurgia Oncologica. Si impegna altresì a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di volontariato presenti in Istituto per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati, partecipando anche a progetti operativi in collaborazione con i Servizi designati a tale scopo dallo I.O.V.

ART. 5

L'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" si impegna a realizzare autonomamente attività formative per i volontari. Lo I.O.V. potrà far partecipare i volontari dell'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" alle attività formative organizzate per i propri dipendenti.

L'Associazione è disponibile a collaborare alle attività formative dell'Istituto presentando le tematiche inerenti le finalità e le attività del volontariato socio-sanitario.

ART. 6

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" lo I.O.V., ai sensi dell'art.1, comma 43, della Legge 23.12.96 n. 662, consente all'Associazione stessa l'uso di servizi di supporto strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7

L'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" si impegna a fornire ad ogni inizio d'anno allo I.O.V. l'elenco nominativo dei propri volontari anche a fini assicurativi e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento.

L'Istituto Oncologico Veneto garantisce al personale volontario la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nei termini previsti dalla polizza assicurativa in essere, di cui avrà cura di comunicare all'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" le condizioni assicurative vigenti e le successive variazioni.

Posto che l'Associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere ha provveduto ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, l'Istituto Oncologico Veneto rimborserà i relativi oneri di sua spettanza, in proporzione al numero dei volontari che svolgono l'attività presso l'Istituto, ai sensi D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L 'Associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere provvederà di anno in anno a presentare all'Istituto Oncologico Veneto la quietanza di rinnovo della polizza, con il relativo importo, comunicando contestualmente il numero dei volontari che svolgono l'attività presso l'Istituto, in proporzione ai quali sarà calcolatala quota di rimborso degli oneri.

ART. 8

L'Associazione "Noi e il Cancro – Volontà di Vivere" prende atto che l'Istituto Oncologico Veneto è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, e del D.lgs 196/2003, come adeguato dal D.lgs 101/2018, designando quali incaricati del trattamento dei dati tutte le persone fisiche che a vario titolo operano all'interno delle proprie strutture e a favore dei propri utenti.

I volontari dell'Associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere, quindi, sono da considerare a norma dell'art. 4, n.10 del Regolamento UE 2016/679, persone autorizzate al trattamento dei dati

personali sotto l'autorità diretta del titolare e del Responsabile.

L'Istituto Oncologico Veneto si impegna formalmente a consegnare ai volontari dell'Associazione, la nota informativa, contenente le necessarie istruzioni per gli incaricati/persone autorizzate.

Con riferimento all'eventuale trattamento dei dati i volontari, oltre ad attenersi alle istruzioni summenzionate, dovranno anche attenersi a quanto disposto dal Direttore della Struttura alla quale accedono.

ART. 9

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione.

Qualora si ravvisino inadempienze, queste verranno discusse dal/dalla Presidente dell'Associazione (o suo delegato/a) e dal Direttore Generale (o suo delegato/a).

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti di degenza la mattina e/o il pomeriggio, in orari concordati con i Direttori delle Unità Operative Interessate.

ART. 10

La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di stipula della stessa. Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, la presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi tramite posta certificata. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario effettuare una revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di una nuova convenzione.

ART. 11

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali dovute a:

- gravi inadempienze di una delle parti;
- scioglimento dell'Organizzazione di volontariato per propria deliberazione;
- cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà altresì risoluzione della presente convenzione qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

ART. 12

Per qualunque interpretazione o esecuzione della presente Convenzione si tenterà in via bonaria di dirimere la controversia. Se non sarà possibile arrivare ad una soluzione sarà adito il Tribunale di Padova.

ART. 13

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5 della Parte II° della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, lì ……..

IL DIRETTORE GENERALE

dell' ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS

Dott. Giorgio Roberti _____

IL PRESIDENTE

dell' ASSOCIAZIONE NOI E IL CANCRO – VOLONTA' DI VIVERE

Dott.ssa Anna Donegà _____